Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) GRAPPELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA GRAPPELLI

Seduta del 16/04/2018

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato che in data 19/02/2016 ha disposto n. 3 bollettini MAV per complessivi € 528,50 presso l'intermediario resistente, tuttavia nonostante che gli stessi risultassero essere stati effettuati regolarmente l'ente destinatario di tali disposizioni di pagamento non ha ricevuto la somma; la parte ricorrente ha quindi disposto denuncia, in data 07/08/2017, al fine di consentire all'intermediario resistente l'attivazione della propria assicurazione.
L'intermediario, contrariamente ha affermato che i suddetti bollettini non risultano essere mai stati presentati e quindi pagati, sostenendo altresì che i bollettini indicati dal ricorrente sarebbero inesistenti, come attestato dalle risultanze dello sportello che avrebbe svolto le operazioni contestate il 19/02/2016.
In particolare l'intermediario chiarisce che il numero identificativo delle operazioni presenti nei bollettini si riferirebbe ad altro tipo di operatività svolta in quel giorno dal predetto sportello e sostiene che qualora le operazioni indicate dal ricorrente fossero state effettivamente svolte, l'applicativo di gestione - attraverso il quale sarebbero stati apposti i timbri che secondo la ricorrente certificano il pagamento degli importi in contestazione - avrebbe senz'altro registrato l'operatività effettuata.
Infine, nelle proprie controdeduzioni sostiene che i timbri apposti sulle copie dei bollettini non sono genuini e i pagamenti non sono mai stati effettuati.
La parte ricorrente chiede con il ricorso che l'intermediario provveda al rimborso del pagamento di € 528,50 corrispondente all'importo di n. 3 bollettini MAV oltre interessi e

sanzioni (non quantificabili al momento della proposizione del ricorso). L'intermediario, chiede di rigettare la richiesta avanzata dalla parte ricorrente, stante la documentata estraneità dell'intermediario rispetto ai fatti in contestazione.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente rileva che la parte ricorrente ha prodotto copia dei bollettini afferenti le tre operazioni di cui in controversia; codesto Collegio dopo una attenta presa visione ritiene che gli stessi non risulterebbero essere stati né artefatti né contengano irregolarità che possano sollevare dubbi sulla loro autenticità. Ciò posto, tuttavia, dalle allegazioni delle parti risulta che le operazioni di pagamento non sono state accreditate al beneficiario e non sono state contabilizzate dall'intermediario, circostanza quest'ultima che secondo la parte resistente andrebbe a dimostrare che i bollettini versati in atti non sarebbero genuini.
Il Collegio, nell'ambito della questione relativa all'autenticità dei documenti versati in atti, nel rispetto dei propri poteri istruttori, deve limitarsi all'esame delle risultanze documentali e non può disporre ulteriori indagini o ricorrere a CT e con riferimento la caso di specie il Collegio non rileva nei suddetti bollettini elementi e/o irregolarità che possano far ritenere la loro non genuinità come invece affermato dalla parte resistente.
Si rileva, al contrario, che a fronte dei bollettini presentati, le prove fornite dall'intermediario non sono altrettanto sufficienti a contrastare le affermazioni (e le prove) del ricorrente, difatti l'intermediario pur avendo presentato il giornale di fondo non è riuscito a dare prova della regolare contabilizzazione ivi contenuta né che non possano essersi verificate anomalie nella corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni.
A fronte di tale circostanza, il Collegio non può che rilevare che, a prescindere da anomalie o meno del sistema, l'incaricato dell'intermediario ha comunque rilasciato alla cliente il documento comprovante l'avvenuto pagamento e che la ricorrente tramite quei bollettini timbrati si sia trovata ad avere una quietanza di pagamento regolare (la quietanza infatti ha la specifica funzione di prova documentale precostituita); circostanza quest'ultima che determina anche una responsabilità dell'intermediario nel aver causato, con il mancato pagamento, l'eventuale applicazione di sanzioni alla ricorrente che il destinatario del pagamento potrebbe infliggerle.
Tuttavia, per quanto concerne il generale orientamento dell'ABF in materia di ripartizione dell'onere probatorio in caso di richiesta di risarcimento del danno (nel caso di specie corrispondete alla successiva sanzione che l'ente emetterà) secondo il consolidato orientamento dei Collegi, grava sul ricorrente ex art. 2697 c.c. l'onere di dare la prova dell'esistenza e della consistenza del danno del quale questi ha domandato il risarcimento (cfr., tra le decisioni più recenti, Collegio di Roma, decisione n. 10776/17 e decisione n. 11018/17, Collegio di Palermo, decisione n. 8591/17 e decisione n. 8325/17). Il Collegio di Torino, con la recente decisione n. 10746/17, ha ulteriormente ribadito questo orientamento. In considerazione di ciò, ferma restando la responsabilità dell'intermediario, la prova del danno non è attualmente dimostrata e si ritiene che potrà esserlo solo laddove effettivamente venga applicata una sanzione, momento in cui altresì potrà essere quantificato.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 528,50 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il secondo intermediario resistente corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA